

-il responsabile della struttura trasmette gli atti , entro cinque giorni dalla notizia del fatto , all'ufficio procedimenti disciplinari (art. 55 bis , comma 3 , d.lgs.165/2001);  
-l'ufficio procedimenti disciplinari non oltre quaranta giorni dalla notizia contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa (art. 55 bis , co 2 e 4 , d.lgs. 165/2001).

Non appare superfluo rammentare , in tale scansione temporale , che anche l'attuale Amministrazione Comunale era a conoscenza dei fatti dal 17.12.2013 , giusta nota della Procura della Repubblica , acquisita al prot. gen. 47780 .

Orbene, considerato che emerge documentalmente che l'Amministrazione Comunale era nella piena conoscenza dei fatti oggetto della presente contestazione disciplinare già dal 17 .12. 2013, si determina oggettivamente un ulteriore elemento di tardività nell'avvio del presente procedimento disciplinare, tenuto conto del chiaro disposto di cui all'art.55 bis del D.Lvo 165/2001 in ordine alla perentorietà dei termini procedurali.

A tal proposito stupisce come nella nota prot. gen. 4651 del 03.02.2014 l'Ente comunichi "che da ricerche effettuate , l'udienza preliminare del succitato procedimento è fissata per la data del 8/4/20142 , sebbene il sottoscritto , nella qualità di indagato ,ed il proprio legale , non ne abbiano ancora ricevuto notizia né formale (notifica), né informale ,posto che pochi giorni fa ,presso l'apposito ufficio della Procura della Repubblica di Catania, l'udienza non risultava ancora iscritta nel pertinente registro.

In ogni caso si contesta l'illegittimità del procedimento disciplinare di cui trattasi anche per la tardiva pubblicazione sul sito internet del Comune del codice disciplinare del comparto dirigenza degli enti locali , così come previsto dal D.Lvo 165/2001 come modificato dal D.Lvo 150/2009 , menzionato nella nota in oggetto. Lo stesso non appariva sino ad un mese fa nelle pagine del personale , dirigente e non dirigente ,del link OPERAZIONE TRASPARENZA del sito istituzionale del Comune di Giarre , come rilevato , oltre che dal sottoscritto , anche da altri dirigenti. Nè , come rilevato dallo scrivente , oltre che da altri testimoni, la validità della pubblicazione è sanata da una tardiva pubblicazione sulla pagina Dati Segretario Generale e Dirigenti – norme e dati segretario generale e dirigenti del medesimo sito. Si ha assolto l'obbligo in questione solo ove l'Ente dimostri , e non attesti , l'ininterrotta e continua pubblicazione del codice disciplinare nelle pertinenti pagine del sito istituzionale dell'Ente.

Conseguentemente l'azione disciplinare avviata con la nota in oggetto risulta , oltre che irrimediabilmente inficiata dagli evidenti vizi di legittimità espressi:

- decaduta ;
- intrapresa adesso con istituti ordinamentali meno favorevoli rispetto non solo al momento in cui avvennero i fatti contestati , ma anche a quello in cui i soggetti competenti ne ebbero conoscenza;
- basata su elementi di conoscenza ,e di imputazione dei fatti , generici , confidando nell'acquisizione di dati processuali più puntuali , che non si verificheranno in quanto l'azione penale si chiuderà in fase di udienza preliminare.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nell'insistere per la decadenza dal potere disciplinare dell'Amministrazione per la tardività delle contestazioni, nonché per gli ulteriori vizi rilevati, lo scrivente contesta comunque l'infondatezza delle accuse formulate e chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare.

Accertati i palesi vizi di illegittimità rilevati nei quattro procedimenti disciplinari attivati nei confronti del sottoscritto in quaranta giorni , ed il legittimo interesse dello scrivente a che l'azione disciplinare de quo venga perseguita nei confronti dei responsabili dei fatti in questione , anche con quanto sarà liberamente